

# Ancora mutamenti nella giurisprudenza sul risarcimento per gli anni di specialità

La Corte di Cassazione torna nuovamente sulla questione degli specializzandi, ed in particolare sul tema della prescrizione.

Riassumo dunque qui brevemente la questione, cercando di semplificare al massimo, al fine di una migliore comprensione dell'intricata vicenda.

Il problema della prescrizione del diritto al risarcimento per gli anni di specialità ha due facce: la durata della prescrizione e la decorrenza della stessa.

Le prime sentenze in tale materia avevano affermato che la prescrizione aveva durata quinquennale, anche se i vari giudici non avevano una univoca idea in ordine alla decorrenza: per taluni essa decorreva dalla fine della specialità; per altri dal d. lgs. n. 257/1991; per altri ancora dalle prime pronunce della Corte di Giustizia in materia.

In questa situazione si erano avute comunque delle favorevoli sentenze, nelle quali la questione era stata superata dal fatto che l'Avvocatura dello Stato non aveva eccepito la prescrizione, la quale non è rilevabile d'ufficio dal giudice, e ciò aveva consentito pronunce favorevoli pur per periodi che sarebbero stati coperti dalla prescrizione.

Più recentemente, in particolare a partire dalla sentenza n. 4717/2010 della Corte d'Appello di Roma, si era affermato che la prescrizione ha durata decennale, ma che essa decorre dalla fine delle specialità, escludendo dalla pronuncia favorevole, quindi, un rilevante numero di medici. Tale orientamento pareva avviato a consolidarsi ancor più nel tempo, anche se altre sentenze della stessa Corte di Cassazione di poco antecedenti si erano ancora espresse per una durata quinquennale.

La recentissima sentenza 10813 del 18 maggio 2011 effettua una puntuale ricostruzione della durata e della decorrenza dei termini di prescrizione del diritto al risarcimento per mancata o non puntuale attuazione delle direttive comunitarie, affermando, per quanto qui interessa, che il diritto dei medici specializzandi si prescrive con un termine di durata decennale decorrente però – e qui sta la rilevante novità - dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370 del 1999. Si viene quindi a modificare ancora una volta la giurisprudenza in materia.

Chi abbia quindi compiuto un atto interruttivo della prescrizione entro tale data od abbia avviato la relativa causa in quel termine, può sperare di veder riconosciuto il proprio diritto.

Non così chi non abbia proseguito nell'azione: i soggetti che si sono arrestati ad un grado di giudizio nel quale non vi sia stato riconoscimento del diritto, trovano preclusa la loro azione dal giudicato. E' da puntualizzare che si dovrà valutare che tipo di azione è stata intrapresa, posto che agire per un determinato titolo o verso un determinato soggetto (ad. es., Università) non preclude un diverso accertamento per un altro titolo o verso un diverso soggetto (Presidenza del Consiglio dei Ministri). Non è qui possibile effettuare una completa ricostruzione del tipo di azione esperibile (diretta, di risarcimento contrattuale od extracontrattuale), ma ciascuno potrà far valutare se l'eventuale giudicato che lo riguarda gli precluda effettivamente l'avvio di altra azione, se ancora nei termini.

Allo stato non è invece possibile per colui che non si sia attivato per tempo ottenere il riconoscimento. E' ben vero che molti (credo che più o meno tutti gli avvocati che hanno intrapreso l'azione abbiano speso tale tesi) prospettano che non vi possa essere prescrizione sino al pieno adempimento dello stato italiano, da intendersi quale riconoscimento pieno verso tutti del diritto alla remunerazione: l'articolata sentenza che qui commentiamo però pare veramente aver trattato in maniera convincente l'argomento, stabilendo appunto che la decorrenza vada riferita al d. lgs. n. 370/1999.

Per di più in questi giorni sulla questione si è pronunciata anche la Corte di Giustizia CE, con sentenza del 19 maggio 2011 nella causa C-452/09, affermando che non osta a che uno Stato membro eccepisca la scadenza di un termine di prescrizione ragionevole a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva, anche qualora tale Stato non l'abbia correttamente trasposta, a condizione che, con il suo comportamento, esso non sia stato all'origine della tardività del ricorso.

Semberebbe dunque che si possa ritenere sia stata messo un punto fermo nella complessa vicenda. Se si combinano infatti le due pronunce citate, il termine decennale di prescrizione decorrente dalla l. n. 370/1999, parrebbe in linea con l'orientamento della Corte di Giustizia: a meno di non ritenere che il comportamento dello Stato italiano *sia stato all'origine della tardività del ricorso.*

Molti sono stati i ripensamenti della giurisprudenza e quindi non può essere escluso a priori che l'altamente improbabile diventi possibile.

**Avv. Fabrizio Scagliotti**